

CAMERA DEI DEPUTATI N. 142-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE TOZZI CONDIVI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(PELLA)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

alla Presidenza il 19 settembre 1953

**Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta
milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità**

Presentata alla Presidenza il 10 dicembre 1953

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Come era esaurientemente dimostrato dall'ampia relazione governativa al disegno di legge n. 2865 presentato nella passata legislatura e decaduto dopo che la Camera lo aveva approvato il 26 marzo 1953, il disegno di legge per il « trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità », sottoposto ora al nostro riesame risponde all'esigenza primaria di « ristabilire uno stato di diritto » ed a quella, subordinata, ma non meno importante, di contribuire con un atto di umana compren-

sione « alla distensione degli animi ed alla pacificazione nazionale ».

È noto infatti che col decreto-legge 16-B del 6 dicembre 1943 il Governo legittimo del tempo scioglieva la milizia ordinaria con le sue specialità (artiglieria contraerea, artiglieria marittima, confinaria) e le milizie speciali (ferroviaria, postelografonica, forestale, stradale, portuaria), ma, avuto riguardo alla loro precedente « posizione giuridica nell'ordinamento costituzionale che le considerava tutte, senza eccezione alcuna, fra le « Forze armate dello Stato », provvedeva alla conseguente

sistemazione giuridica dei loro effettivi disponendone il reimpiego in altri enti statali o, nei casi d'impossibilità, concedendo loro un regolare trattamento economico di quiescenza, che veniva poi precisato col decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102 (*Gazzetta Ufficiale*, serie speciale del 19 aprile 1944, n. 20).

Tali provvidenze furono radicalmente modificate e il patrimonio dell'Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale venne incamerato dallo Stato col decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, evidentemente informato alle esigenze di un periodo in cui più aspra e dolorosa ferveva la guerra di liberazione.

Ma, successivamente, ristabiliti e consolidati gli ordinamenti democratici del Paese, avviata, pur tra libere competizioni politiche, la provvida e da tutti auspicata ricostruzione morale e materiale, prevalse una più serena ed umana valutazione dei diritti già riconosciuti al personale di cui trattasi dai cennati decreti-legge 16-B e 102.

Seguendo un criterio discutibile di discriminazione venne completata la nuova sistemazione giuridica dei già appartenenti alle milizie ferroviaria, postelegrafonica e forestale col riassorbimento nei ruoli e servizi di provenienza e col trattamento di quiescenza a coloro che non provenivano dai ruoli stessi.

Per il personale non reimpiegato delle altre due milizie speciali — la stradale e la portuaria — si è provveduto, rispettivamente, con le leggi 20 ottobre 1949, n. 808, e 11 gennaio 1951, n. 31, disponendone il collocamento in congedo d'autorità a decorrere dal 1° gennaio 1947 e concedendogli, oltre alla pensione e alla indennità *una tantum* con una maggiorazione di 5 anni del servizio utile, il diritto a parte degli assegni di attività per il periodo 9 dicembre 1943-1° gennaio 1947, dichiarato valido anche agli effetti del trattamento di quiescenza.

Invece, il personale della milizia ordinaria e sue specialità, oltre ad essere rimasto escluso da qualsiasi sistemazione, ha potuto ottenere, per effetto del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, in seguito alla liquidazione dell'Opera di previdenza, solo modestissime somme, *una tantum*, «oggi ben lontane dal corrispondere all'importo di liquidazioni proporzionali agli anni di servizio prestati e al valore dei contributi personali a suo tempo versati», somme che, nel loro complesso, costituiscono solo una minima parte del cospicuo patrimonio immobiliare dell'Opera stessa incamerato dallo Stato

per un valore che può calcolarsi intorno ai 3 miliardi di lire.

Come giustamente rilevava la relazione ministeriale, «una così grande differenza rispetto al personale delle milizie speciali non appariva giustificata, in quanto, ancorché la milizia ordinaria e quelle speciali avessero organici separati, e nonostante la diversità d'impiego e di provenienza, identico era il loro vincolo politico con il cessato regime, come identica era, di riflesso, la loro posizione giuridica nell'ordinamento del tempo che le considerava tutte, senza eccezione alcuna, fra le Forze armate dello Stato».

Per ovviare a tanta differenza di trattamento rispetto alle milizie speciali il Governo, dopo meticoloso studio dei competenti organi amministrativi — durato ben 4 anni —, aveva predisposto e presentato alla Camera il disegno di legge che, modificato e approvato dalla Camera, in quel testo ci è stato ripresentato, sul quale noi siamo ora chiamati a deliberare e che tende a ripristinare anche per la milizia ordinaria e sue specialità il trattamento di quiescenza già disposto dai ricordati decreti legge n. 16-B del 6 dicembre 1943, e 102 del 27 gennaio 1944.

Per l'analisi dei vari articoli nel testo primitivo si richiama l'illustrazione fattane dalla relazione ministeriale.

Tuttavia, un attento esame degli articoli 1, 2, 4 e 5 c'impone di rilevare che non apparve pienamente realizzato il proposito di eliminare l'«ingiustificata grande differenza» nel trattamento fatto alla milizia ordinaria e sue specialità in confronto a quello attuato a favore delle milizie speciali, con particolare riguardo alle milizie stradale e portuaria, oggetto delle citate leggi 20 ottobre 1949, n. 808, e 11 gennaio 1951, n. 31. Infatti, a prescindere dal mantenimento in servizio attivo fino al 1° gennaio 1947, a favore degli appartenenti a queste milizie speciali, con l'articolo 6 delle due leggi ora ricordate, era stato «computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione, quanto ai fini della liquidazione della pensione». E un'ulteriore maggiorazione di cinque anni era concessa per il calcolo dell'indennità *una tantum* a favore di coloro che, anche con l'aumento di cui sopra, non raggiungevano il minimo necessario per la liquidazione della pensione.

Analoghe agevolazioni vennero inoltre concesse a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato con la legge 12 luglio 1949, n. 386 (*Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio

1949, n. 158), ai dipendenti del Ministero dell'Africa orientale come al progetto approvato dal Senato, agli ufficiali e sottufficiali invalidi e mutilati per servizio come alla legge approvata il 4 dicembre 1952 della Commissione Rattifica.

È ben vero che il 1° comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame già prevedeva la riduzione del minimo di servizio pensionabile da 20 a 15 anni per gli ex combattenti, ed è questo un titolo sulla cui benevola considerazione non vi può essere alcuno che non concordi. Ma poiché il fondamento originario della pensione risiedeva negli ordinari servizi prestati allo Stato indipendentemente da speciali requisiti di particolare benemerita quali i servizi combattentistici, appare equo e, più conforme al diritto amministrativo come alla tecnica legislativa, realizzare l'auspicata perequazione con le milizie speciali disponendo il beneficio dell'abbuono di cinque anni con formula analoga a quella adottata con gli articoli 6 delle due leggi per le milizie stradale e portuaria, cosa che fu accolta dalle Camere.

Una diversa decisione avrebbe limitato il beneficio della pensione al solo personale che entrò nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale alla sua costituzione nel 1923 e che è precisamente quello che più direttamente proviene dal primo squadristico fascista, a danno degli elementi arruolati negli anni successivi, quando la milizia volontaria per la sicurezza nazionale cercò eliminare gradualmente gli effetti delle mediazioni politiche per accentuare la caratteristica di Forza armata dello Stato anche col richiedere la preesistenza dei corrispondenti gradi nelle altre Forze armate.

È vero che per la concessione delle pensioni sono richiesti 20 anni di servizio perché tale durata minima di servizio è richiesta dalle norme vigenti per la concessione del trattamento di quiescenza ai dipendenti dello Stato sia militari che civili; ma è necessario tener presente che qui ci si trova dinanzi ad un caso del tutto speciale: la milizia ha avuto una vita poco più che ventennale essendo sorta nel maggio 1923, e pertanto quanti sono entrati a farne parte alla fine del 1923 per essere stata la milizia disciolta il 6 dicembre 1943 non avrebbero già più diritto a pensione!

Il beneficio speciale che si voleva concedere agli ex combattenti pertanto doveva essere esteso a tutti gli appartenenti alla milizia: e si estese.

Tanto più che la qualifica di combattente — in questo particolare caso — non ha in

sè tutti i motivi preferenziali, come nei casi normali. In accoglimento di giuste richieste pervenute, all'articolo 1 si è voluta contemplare la situazione di quei sottufficiali i quali, divenuti ufficiali per merito di guerra negli anni 1940-43, non poterono avere l'iscrizione per un quinquennio all'Opera e pertanto per loro il periodo si è ridotto ad un triennio.

Appare pertanto giusto ed opportuno avere introdotto gli emendamenti che erano stati approvati dalla Camera.

Va infine osservato che era stato anche accettato dalla Camera:

a) che la decorrenza della pensione dal 1° luglio 1952 era evidentemente imposta da insuperabili difficoltà di bilancio e non da misconoscimento dell'equità di una decorrenza retrodatata in base a principi di diritto amministrativo;

b) che il richiamo, contenuto nell'articolo 5, alle « vigenti norme sulle pensioni militari per ciò che non è espressamente contemplato dalla presente legge » dà affidamento sulla pensionabilità dei servizi resi anche dopo il 9 dicembre 1943 da quanti si trovavano in prigionia, in internamento, in territori non sotto giurisdizione italiana, ecc., nonché dai mutilati e invalidi nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1950, n. 390, relativa al computo delle campagne della guerra 1940-45, e pertanto per maggiore chiarezza si volò la soppressione all'articolo 5 dell'inciso « in quanto applicabili ».

All'articolo 5 si aggiunse l'esplicito riconoscimento della reversibilità alle vedove ed ai figli nel caso di matrimonio contratto almeno due anni prima della data nella quale l'ufficiale sarebbe dovuto andare in pensione e purché il matrimonio fosse anteriore al 1° luglio 1952. All'articolo 11 si accolse l'emendamento Audisio che limitava a sei mesi il periodo entro il quale le domande dovevano essere presentate. All'articolo 12 si è giustamente precisato che le domande in precedenza respinte non possono essere riproposte.

Non si credette emendare l'articolo 6 in conformità di alcune richieste perché la dizione di detto articolo in relazione agli articoli 4 e 5 è chiara: ogni prestazione di servizio sia precedente, sia in atto è cumulabile con la prestazione di servizio alla Milizia. Quindi coloro che siano in pensione ed abbiano diritto al trattamento previsto per gli ex appartenenti alla Milizia hanno diritto di far rivedere il loro trattamento in conformità della presente legge.

L'insieme del disegno di legge, che non si è voluto ulteriormente modificare per rapidità,

verrà considerato soddisfacente dalla numerosa categoria interessata della quale fanno parte vecchi ormai inabili al lavoro, vedove e orfani stretti da penose condizioni economiche, i quali non potranno non corrispondere con nobiltà di atteggiamenti patriottici alla buona volontà dimostrata dal Governo e dal Parlamento che, specie con le ricordate recenti leggi sulle milizie speciali stradale e portuaria, ha saggiamente dato un'altra prova della sua

serena obiettività quando si tratti di fare opera di generosa giustizia.

A tale illuminata equità legislativa si è evidentemente ispirato il Governo nel presentare questo provvedimento che la Commissione si permette di proporvi di onorare della vostra approvazione senza alcun emendamento.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO****ART. 1.**

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonché al personale civile assimilato della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, è concesso, qualora siano stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'opera di previdenza della predetta milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili assimilati e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di pensione o l'indennità *una tantum* indicati negli articoli seguenti. Per i sottufficiali i quali siano stati promossi ufficiali negli anni 1940-43 e pertanto non abbiano potuto maturare il quinquennio, sarà sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera. Il trattamento di pensione decorre dal 1° luglio 1952.

Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono incorporati nelle legioni libiche il periodo di iscrizione alla sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma è ridotto della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.

ART. 2.

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali di cui all'articolo 1, che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio pensionabile secondo le disposizioni del successivo articolo 4, hanno diritto al trattamento di pensione.

Il trattamento di pensione è liquidato sullo stipendio o paga iniziali e sugli altri assegni pensionabili in vigore vigenti alla data del 1° luglio 1952 per il grado cui l'ufficiale, l'impiegato o il sottufficiale erano assimilati in base alle disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473, e successive modificazioni. La liquidazione si effettua con le aliquote stabilite dal decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, rispettivamente per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli delle armi dell'Esercito, per gli impiegati civili e per i sottufficiali dell'Esercito.

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

Identico.

ART. 2.

Identico.

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali provenienti da altra Forza armata o da Amministrazioni civili dello Stato i quali siano titolari di una pensione normale a carico dello Stato, hanno diritto ad una nuova liquidazione della pensione medesima, con il computo dei servizi di cui all'articolo 4, lettera a) della presente legge.

ART. 3.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, il personale civile assimilato e i sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito che alla data di cessazione dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b) non avevano raggiunta l'anzianità stabilita dal primo comma dell'articolo 2, hanno diritto ad una indennità *una tantum* pari a una mensilità dello stipendio o della paga iniziale vigenti alla data del 1° luglio 1952, calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

ART. 4.

Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3:

- a) il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente prestati nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità fino alla data di cessazione, sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia;
- b) il servizio militare prestato in altre forze armate, purché sia valutabile in pensione ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari;
- c) il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le Amministrazioni dello Stato.

Sui servizi come sopra prestati viene computato un aumento di anni 5 tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione quanto ai fini della liquidazione della pensione.

ART. 5.

Per il computo degli aumenti di favore, per riversibilità delle pensioni, per la perdita e il riacquisto del diritto a pensione, nonché per quanto altro non espressamente contemplato dalla presente legge, valgono le vigenti norme sulle pensioni militari.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

È riconosciuto il diritto di riversibilità alla vedova ed ai figli purché il matrimonio sia anteriore di almeno due anni alla data in cui l'ufficiale, ove fosse rimasto in servizio, avrebbe raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo in relazione al grado rivestito e purché il matrimonio stesso sia comunque anteriore al 1° luglio 1952.

ART. 6.

Al personale che presta servizio pensionabile nelle Amministrazioni dello Stato è riconosciuto valido, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui all'articolo 4, lettera a).

ART. 7.

Ai titolari di assegni vitalizi revocati in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, è concesso, con decorrenza dal 1° luglio 1952, il trattamento di pensione previsto dalla presente legge.

ART. 8.

Nel caso di decesso delle persone indicate negli articoli 2, 3 e 7, avvenuto anteriormente al 1° luglio 1952, è liquidato agli aventi diritto il trattamento di quiescenza indiretto. La pensione indiretta decorre dal 1° luglio 1952.

ART. 9.

I graduati e militari di truppa in servizio permanente effettivo della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, hanno diritto ad una indennità di cessazione pari ad un cinquantesimo della paga annua vigente alla data del 1° luglio 1952 calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della presente legge, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

Qualora le persone indicate nel precedente comma siano decedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cessazione è corrisposta ai sensi dell'articolo 2122 del Codice civile.

ART. 10.

Le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-b, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto 27 gennaio 1944, n. 102, 4 del

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, e 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, saranno integralmente recuperate sulle pensioni o sulle indennità da liquidare a norma della presente legge, nei confronti dei beneficiari o dei loro aventi causa.

Saranno parimenti recuperate le somme delle quali gli interessati siano debitori verso l'Amministrazione dello Stato a qualsiasi titolo.

ART. 11.

Per ottenere la liquidazione delle pensioni nonché delle indennità previste dai precedenti articoli gli interessati debbono farne domanda, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa (Esercito), che provvederà alle liquidazioni.

ART. 12.

Le domande previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, per ottenere la liquidazione del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, possono essere presentate fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le domande in precedenza respinte non potranno essere riproposte.

ART. 13.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

ART. 14.

Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

ART. 15.

Alla copertura della spesa di lire 3 miliardi derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 400 milioni relativa all'esercizio finanziario 1953-54 si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.